

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANIASI

Norme per il restauro conservativo e il recupero architettonico dell'Abazia di Sant'Egidio in Fontanella sita nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo)

Presentata il 9 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso architettonico-monastico di S. Egidio in Fontanella sito nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo) fa parte di una corona di monasteri fioriti tutti intorno a un monte, fino ad oggi dai più anziani chiamato « monte dei frati » (Pontida sul versante nord; S. Bartolomeo quasi sulla cima; S. Egidio sul fianco sud; il monastero di Botta all'inizio della salita; S. Barbara del Canto Basso).

In questo luogo di solitudine e di armonia saliva ogni anno a piedi il patriarca Giuseppe Angelo Roncalli, fino al giorno prima di essere eletto Papa, rivelando ai radi contadini di venirci sempre volentieri, « perché — diceva — nel silenzio di S. Egidio sento meglio il Signore ». Nel lontano 28 gennaio 1931 da Sofia

(Bulgaria), dov'era nunzio apostolico, egli si rivolgeva alla gente di Fontanella con queste parole: « Riconosciamolo: la chiesa di S. Egidio è veneranda per antichità: ogni pietra è sacra. Bisogna conservarla bene ».

Alla morte di Papa Giovanni XXIII (3 giugno 1963), padre David Maria Turoldo, accompagnato ed aiutato da alcuni amici, ritenne che l'antico priorato di S. Egidio in Fontanella fosse un luogo idoneo ad ospitare un'esperienza di vita forte nell'ispirazione religioso-monastica e nuova nelle forme, come i tempi esigevano, soprattutto con il grande evento conciliare.

Progressivamente, attorno a padre David Maria Turoldo, si costituì una comunità religiosa composta da frati e da laici

che continua tutt'oggi la propria testimonianza anche dopo la scomparsa di padre Turoldo avvenuta il 6 febbraio 1992.

La comunità costituitasi nel corso di questi ultimi decenni ha definito con rigore e passione le modalità della propria presenza in questo luogo ricco di arte, di storia e di umanità, che si possono riassumere in alcune parole-chiave: la liturgia, l'ospitalità e lo studio.

Attualmente, l'Abazia di S. Egidio risulta formata essenzialmente dalla chiesa, dal monastero, da un piccolo chiostro, tutti riconducibili all'impianto originario

dell'insediamento (avvenuto intorno all'anno 1080) e dalla chiesetta secentesca detta « Cappella dei morti », costruita staccata e prospiciente la facciata della chiesa.

L'intero complesso abaziale necessita di una profonda indagine strutturale e dei successivi interventi di consolidamento, anche tenuto conto del fatto che il monastero si erge a vari livelli, su di un terreno irregolare, generalmente scosceso verso sud, e che i materiali di costruzione del manufatto sono di estrema fragilità strutturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Il restauro conservativo, il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico e la valorizzazione dell'Abazia di S. Egidio in Fontanella sita nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella provincia di Bergamo, sono dichiarati di preminente interesse nazionale e sono garantiti secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. L'area degli interventi di cui al comma 1 è costituita dal complesso abaziale sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e da una parte dell'area collinosa a monte ed a valle della medesima Abazia, determinata mediante le indagini di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Finanziamento).

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali eroga al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo in conto capitale, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 6, da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Fasi e modalità di attuazione).

1. Entro dodici mesi dalla erogazione della prima rata del contributo ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo

4, il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, avvalendosi della collaborazione di liberi professionisti esterni, provvede:

a) al rilievo del patrimonio esistente e dell'area collinosa di cui all'articolo 1, comprendente anche l'individuazione delle aree e degli immobili da acquisire e delle opere già esistenti di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) alla esecuzione di indagini e prove geologiche-geotecniche finalizzate alla caratterizzazione dei terreni presenti nell'area collinosa a monte ed a valle del complesso monastico (stratigrafia, proprietà meccaniche, andamento della falda), con la valutazione della stabilità del pendio e delle fondazioni interessate, per la delimitazione dell'area di cui all'articolo 1 e per la proposta degli eventuali interventi di consolidamento;

c) alla esecuzione di indagini e prove tecnico-strutturali finalizzate alla definizione degli stati tensionali degli edifici di cui all'articolo 1 ed alle proposte degli interventi di consolidamento delle strutture;

d) alla formazione del piano degli interventi contenente tutti i progetti esecutivi con la previsione e la programmazione delle spese necessarie per i lavori e le opere da realizzare sull'intero complesso e sull'area di cui all'articolo 1, di proprietà sia pubblica sia privata.

2. Il piano degli interventi ed i relativi progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione del consiglio comunale ed entro quarantacinque giorni dalla consegna degli elaborati da parte degli esperti incaricati, ai sensi del medesimo comma 1, previa pubblicazione insieme agli elaborati stessi, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, sono presentati alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Lombardia, che li trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali, allegandovi il proprio parere, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del comune.

3. Dopo l'approvazione e la presentazione di cui al comma 1 il comune provvede:

a) all'acquisizione mediante acquisto o espropriazione delle parti dell'immobile abaziale utili ad una ricomposizione unitaria delle destinazioni d'uso dell'intero complesso architettonico ed attualmente non abitate dai proprietari legittimi o aventi titolo;

b) al restauro e recupero degli immobili acquisiti;

c) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) alla esecuzione delle opere di recupero, consolidamento, restauro e valorizzazione di tutti i restanti immobili oltre quelli acquisiti, costituenti il complesso monastico così come individuato ai sensi dell'articolo 1, di proprietà di enti religiosi o di privati.

4. Gli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo, una volta restaurati e consolidati, possono essere utilizzati direttamente dal comune ovvero affidati in gestione agli enti religiosi già proprietari di altre parti del complesso monastico, i quali ne garantiscono la conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione.

5. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere eseguiti da imprese singole o associate, o cooperative, che abbiano i requisiti di idoneità per l'esecuzione di lavori ed opere su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Ripartizione dei fondi).

1. I fondi previsti per il finanziamento di cui all'articolo 2 sono assegnati direttamente dal Ministero per i beni culturali e

ambientali al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e sono così ripartiti:

a) il 25 per cento, che viene erogato alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato alla esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

b) il 75 per cento, che viene erogato al momento dell'approvazione del piano degli interventi di cui all'articolo 3, è destinato alla esecuzione dei progetti di cui al medesimo articolo 3, commi 3 e 4.

ART. 5.

(Obblighi per i privati).

1. I privati proprietari degli immobili sottoposti agli interventi previsti all'articolo 3 sono obbligati a stipulare una convenzione, ovvero a sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, redatto da un notaio e trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari stessi accettano l'esecuzione dei lavori e si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire a proprio utilizzo diretto gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a venderli o a concederli in locazione a condizioni concordate con il comune di Sotto il Monte;

c) ad assicurare la continua manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

2. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti ai sensi del comma 1, o intenda cedere gli immobili, è obbligato a versare al comune, in un'unica soluzione, una somma pari al contributo impiegato per i lavori effettuati presso il proprio immobile, maggiorata degli interessi fino ad allora maturati, valutati in misura pari al tasso di sconto.

3. Ogni patto contrario agli obblighi di cui al comma 1 è nullo.

ART. 6.

(Oneri finanziari).

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è determinato per l'anno 1995 in lire 4 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3465
Lire 500